

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 562

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori CIRAMI, EUFEMI, CONSOLO,
COMPAGNA, BOREA, MENARDI e MUGNAI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2001

—————

Modifica dell’articolo 104 della Costituzione, in materia di
composizione del Consiglio superiore della magistratura

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Non occorre indugiare - tanto il dato è scontato e di comune condivisione - sulla cosiddetta «politicizzazione» del Consiglio superiore della magistratura (CSM), laddove il problema, piuttosto, è quello di come porvi rimedio. Giova premettere, anche se di ormai acquisita conoscenza, che la detta politicizzazione, per quanto riguarda la parte «togata» del CSM, deriva da quella, più generale, della magistratura, la cui divisione in «correnti» (con quelle di *sinistra* più direttamente collegate ai relativi partiti politici) ha immediato riflesso sulla composizione e sul modo di funzionare dell'organo di governo dei magistrati. La divisione in «correnti» della magistratura, per altro, fa registrare una preminenza dei gruppi di sinistra, per ragioni che possono sinteticamente ricondursi:

a) alla migliore capacità organizzativa, anche per il più stretto collegamento che essi mantengono con le relative formazioni politiche di provenienza e ispirazione (si pensi alla «sponda» mass-mediale di cui dispongono in un sistema dominato dalla «cultura» progressista);

b) alla più visibile intraprendenza culturale (eloquenti, in tal senso, la qualità, anche grafica, delle pubblicazioni e la cospicuità dei ricorrenti convegni e «tavole rotonde»).

c) alla miglior difesa - di fronte ai CSM e ad ogni altra evenienza - che riescono ad assicurare ai propri aderenti;

d) alla diversità «antropologica» del «militante» (che normalmente vede il magistrato di sinistra obbediente alle decisioni del «collettivo» e capace, in nome dell'idea, di sacrifici impensabili per un magistrato «moderato», affetto da inguaribile «solipsismo»).

Le dette ragioni, sinteticamente esposte, valgono dunque a spiegare perchè, con un *trend* che pare inarrestabile, le ultime «consigliature» del CSM facciano registrare una preminenza delle correnti di sinistra nella gestione della relativa politica giudiziaria, e ciò sebbene la maggioranza dei magistrati, ancora, non abbia vocazione a riconoscersi nei contenuti politici delle cennate correnti.

In tali condizioni, pertanto, ogni sforzo per rimediare alla «politicizzazione» del CSM puntando sull'ennesima riforma del suo sistema elettorale, è destinato all'insuccesso giacchè le dette correnti troveranno sempre il modo di meglio organizzarsi per continuare a prevalere.

Il più sicuro rimedio contro il descritto fenomeno, allora, è quello di intervenire *radicalmente* sullo stesso sistema di formazione del CSM, estraendo a sorte i magistrati destinati a comporlo.

Ci si rende conto di avanzare una proposta «forte» e rivoluzionaria contro cui è facile prevedere le reazioni della magistratura associata e, in particolare, di quella più a sinistra e più politicizzata.

E' ovvio, infatti, che proprio quest'ultima avrebbe tutto da perdere da una riforma di tal genere, destinata a mettere radicalmente in crisi le proprie capacità organizzative e di preminenza politica.

Infatti, una volta che fosse «il caso» (*idest* l'estrazione) a determinare la formazione «togata» del CSM, sparirebbe d'incanto, per la massa dei magistrati, la necessità di «mettersi in cordata» e di scegliersi i «protettori» da appoggiare nella competizione elettorale.

Ciascun magistrato, in tal modo, sarebbe liberato da ogni tutela e non avvertirebbe la cogente necessità di aggregarsi in gruppo confidando nella forza dello stesso.

Per converso i magistrati estratti, non dovendo la loro elezione alla «corrente» di appartenenza, sarebbero più liberi e meno influenzabili da parte di quest'ultima, che non verrebbe più a disporre di quella «cinghia di trasmissione» che oggi lega rigidamente gli eletti ai rispettivi gruppi di appartenenza e, per il loro tramite, alle formazioni politiche di relativa ispirazione.

Occorre tra l'altro tenere presente che, con la presente proposta normativa, va data più adeguata e proporzionata rappresentanza, all'interno del Consiglio (cosa che oggi non accade ma anzi avviene il contrario), alla componente giudicante rispetto a quella requirente, nel dovuto rispetto di un diverso rapporto numerico.

Per quanto rivoluzionaria, come s'è detto, la proposta potrebbe tuttavia essere spiegata e sostenuta culturalmente con argomenti tutt'altro che banali.

In tal senso potrebbe soccorrere l'esempio del «Tribunale dei Ministri» la cui composizione, com'è noto, è affidata proprio all'estrazione.

Altro esempio può essere quello del sorteggio dei giudici popolari quali componenti della Corte di assise.

Per quanto si vivano tempi di giustizialismo e di disaffezione verso la politica, perchè il giudizio sui ministri o sugli altri cittadini dovrebbe essere affidato ad un «caso» negato invece ai magistrati?

D'altronde, all'obiezione che non tutti i magistrati possiedono le doti occorrenti all'esercizio delle funzioni di «governo» dei loro colleghi, può risponderci che non si vede perchè i comuni cittadini debbano essere

«amministrati» dai magistrati (quali che siano e che il caso destina loro) e altrettanto non debba valere per gli stessi magistrati.

Perchè insomma, rispetto alla generalità dei cittadini, i magistrati dovrebbero godere di una tutela «arricchita» nei confronti dei loro amministrati?

O non è forse vero che se taluno è considerato (per definizione) idoneo a svolgere le funzioni di magistrato deve essere ritenuto egualmente idoneo a «governare» i propri colleghi?

In ogni caso potrebbe prevedersi, come qui è stata prevista, la possibilità di «interpello», escludendo dall'inserimento nel «paniere» dell'estrazione quei magistrati che non vi avessero interesse (oltre a quelli immeritevoli sotto il profilo professionale e disciplinare).

La situazione della giustizia è tale per cui non è più tempo di palliativi destinati a lasciare le cose come stanno.

L'allacciamento ad un qualsiasi sistema elettorale non elimina l'effetto invasivo delle correnti e dunque della politicizzazione, ma anzi tende a sottolinearne la presenza seppure sotto punti di vista angolari diversi.

Occorre, conseguentemente, proporre la modifica dell'articolo 104, commi 4 e 6 della Costituzione, al fine di dare legittimità costituzionale all'innovativo sistema elettivo della componente togata del CSM, il cui aggiornamento, in sede di legislazione ordinaria, si propone con contestuale disegno di legge di modifica della legge 24 marzo 1958, n.195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura) (si veda l'atto Senato n. 561).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 104 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Gli altri componenti sono scelti, per due terzi, mediante sorteggio tra tutti i magistrati ordinari appartenenti alle varie categorie, e per un terzo sono eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori universitari in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio».

b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente scelti per sorteggio ovvero rieleggibili».